

## Evento 3/20

Lunedì 9 maggio 2022

Pomeriggio 14:00 / 16:30

La sfida della decarbonizzazione per la neutralità climatica

# Comunità energetiche, autoconsumo e reti private: il ruolo di imprese, PA e consumatori

(Workshop - Auditorium)



## PROGRA MMA:

### **Le diverse tipologie di autoconsumo**

(G. Ciaccia, responsabile unità EFR, ARERA)

### **Fiscalità dei prodotti energetici**

(A. Sgroi, Fieldfisher)

### **La tassazione dei prodotti energetici come leva alla transizione e all'impiego di fonti rinnovabili**

(D. Bellosi, Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli)

### **Comunità energetiche rinnovabili: un'opportunità di sviluppo del territorio**

(G. Petronio, funzione Promozione e assistenza alle imprese GSE)

### **I profili giuridici e contrattuali delle comunità energetiche**

(G. Castorina, Fieldfisher)

### **Comunità energetiche: il ruolo delle ESCo**

(G. Cantarella, responsabile comunità energetiche AssoESCo)

### **Comunità energetiche: esempi applicativi**

(S. Capuzzo, presidente coop Ènostra)

### **Italian Forum of Energy Communities – IFEC**

(P. D'Ermo, segretario generale WEC Italia)

### **Comunità energetiche: modelli di sviluppo e aspetti economici**

(C. Fabbri, direttore Centrale Mercato di Hera Spa e amministratore delegato di Estenergy)

### **Piattaforme digitali per le comunità energetiche**

(S. Nassuato, direttore commerciale Regalgrid Europe)

9 maggio 2022



A  
G  
E  
N  
Z  
I  
A

**ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**La tassazione dei prodotti energetici come leva alla  
transizione e all'impiego di fonti rinnovabili**  
Sottotitolo presentazione

Dott. Davide Bellosi  
DT III - Direzione Interregionale  
per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia

# La sfida della decarbonizzazione per la neutralità climatica

## La fiscalità delle accise e la decarbonizzazione

### DIRETTIVA 2003/96/CE DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 2003 (quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità)

«quanto parte della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la Comunità ha ratificato il protocollo di Kyoto. La tassazione dei prodotti energetici e, se del caso, dell'elettricità è uno degli strumenti disponibili per conseguire gli obiettivi del protocollo di Kyoto.»

«In particolare, la generazione combinata di calore e di energia nonché, ai fini della promozione dell'uso di fonti di energia alternative, le energie rinnovabili possono beneficiare di un trattamento privilegiato.»

# La sfida della decarbonizzazione per la neutralità climatica

## La fiscalità delle accise e la decarbonizzazione

### DIRETTIVA 2003/96/CE DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 2003 – art. 15

*1. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione:*

- a) (...) per lo sviluppo tecnologico di prodotti più rispettosi dell'ambiente o in relazione ai combustibili o carburanti derivati da risorse rinnovabili;*
- b) all'elettricità:*
  - di origine solare, eolica, ondosa, maremotrice o geotermica,*
  - di origine idraulica prodotta in impianti idroelettrici,*
  - generata dalla biomassa o da prodotti ottenuti dalla biomassa (...)*

# La sfida della decarbonizzazione per la neutralità climatica

La fiscalità delle accise e la decarbonizzazione – opzioni per l'autoconsumo

## D.LGS. 504/95 TESTO UNICO DELLE ACCISE: **ART. 21 PRODOTTI ENERGETICI**

9. *i prodotti energetici (...), qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego nell'allegato I;*
- 9-bis. *in caso di autoproduzione (da leggersi: autoconsumo) di energia elettrica, le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in relazione al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento.*
- 9-ter *in caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali: (...)*

# La sfida della decarbonizzazione per la neutralità climatica

La fiscalità delle accise e la decarbonizzazione – opzioni per l'autoconsumo

## D.LGS. 504/95 TESTO UNICO DELLE ACCISE: ART. 26 GAS NATURALE

3. *Sono considerati compresi negli usi industriali (e quindi con aliquota minore) gli impieghi del gas naturale (...), nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (e cioè che convertano in energia elettrica almeno il 10% dell'energia primaria impiegata), anche se riforniscono utenze civili. (...)*
6. *Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di cui al comma 5 di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce.*

# La sfida della decarbonizzazione per la neutralità climatica

La fiscalità delle accise e la decarbonizzazione – opzioni per l'autoconsumo

## ALTRE NORME – D.L. 01/10/2007 N. 159, Art. 26, Co. 4-sexies come modificato dall'art. 1, L. 29/11/2007, n. 222 – **REGIME FISCALE SEMPLIFICATO PER L'IMPIEGO DEGLI OLI VEGETALI NON MODIFICATI CHIMICAMENTE**

*“Gli imprenditori agricoli che producono oli vegetali non modificati chimicamente e li impiegano per autoconsumo, quale carburante, nel parco macchine aziendale, fino ad un quantitativo annuo di 5 tonnellate non sono soggetti al regime di deposito fiscale relativo alla produzione, trasformazione e cessione dei prodotti soggetti ad accisa”<sup>1)</sup>.*

1) La semplificazione in questione non comporta comunque l'esenzione dall'imposta per gli usi di autotrazione.

# La sfida della decarbonizzazione per la neutralità climatica

La fiscalità delle accise e la decarbonizzazione – opzioni per l'autoconsumo

## D.LGS. 504/95 TESTO UNICO DELLE ACCISE: **ART. 52 ENERGIA ELETTRICA**

2. *Non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica:*

a) *prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza  $\leq 20$  kW;*

c) *prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;*

3. *È esente dall'accisa l'energia elettrica:*


a) *utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;*

b) *prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili (...) con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;*

# La sfida della decarbonizzazione per la neutralità climatica

La fiscalità delle accise e la decarbonizzazione – opzioni per l'autoconsumo

## D.LGS. 504/95 TESTO UNICO DELLE ACCISE: ARTT. 52-55 ENERGIA ELETTRICA Impianti domestici




- contatori distinti per ogni singola unità abitativa anche al fine di poter liquidare le imposte per tale uso, che hanno un'aliquota maggiore (0,0227 €/kWh) rispetto agli altri, pur prevedendo anche, per le abitazioni di residenza anagrafica, con impianti con potenza impegnata fino a 3 kW, uno scaglione di esenzione totale fino a consumi di 150 kWh mensili gradualmente ridotta per consumi maggiori (art. 52, co. 3, lett. a);
- alle utenze domestiche si applica un'aliquota IVA ridotta del 10% e, nella bolletta, in molti casi è addebitato il canone RAI;
- l'eventuale impianto fotovoltaico (potenza ≤ 20 kW) non richiede adempimenti (art. 52, co. 2, lett. a);

# La sfida della decarbonizzazione per la neutralità climatica


La fiscalità delle accise e la decarbonizzazione – opzioni per l'autoconsumo

## D.LGS. 504/95 TESTO UNICO DELLE ACCISE: ARTT. 52-55 ENERGIA ELETTRICA Locali e luoghi diversi dalle abitazioni




- aliquote di accisa differenziate sulla base dei consumi mensili (inferiore a quella delle abitazioni: 0,0125 €/kWh sui primi 200.000 kWh, 0,075 €/kWh per i consumi fra i 200.000 e 1.200.000 kWh se inferiori a 1.200.000 kWh e 7.320 € per consumi superiori a 1.200.000 kWh);
- non sottoposizione al regime delle accise (nessun adempimento) per impianti di produzione da fonti rinnovabili di potenza  $\leq 20$  kW (art. 52, co. 2, lett. a);
- sottoposizione al regime delle accise, con esenzione, per l'energia elettrica auto-consumata prodotta con impianti da fonti rinnovabili, con potenza  $> 20$  kW (art. 52, co. 3, lett. b); obbligo di denuncia di attività, presentazione di dichiarazione annuale di consumo e pagamento diritto annuale di licenza;
- obbligo di denuncia di attività, presentazione di una dichiarazione annuale di consumo e versamento mensile dell'accisa per i soggetti venditori (che fatturano al cliente finale) di cui all'art. 53, co. 1, lett. a);


## Energia elettrica e fonti rinnovabili - andamento numero di impianti soggetti a denuncia




## Energia elettrica e fonti rinnovabili - Numero di impianti soggetti a denuncia 2022



## Energia elettrica e fonti rinnovabili - Potenza impianti soggetti a denuncia [MW] - 2022



## Energia elettrica e fonti rinnovabili - incidenza impianti con autoconsumo






# La sfida della decarbonizzazione per la neutralità climatica

## La fiscalità delle accise e la decarbonizzazione – opzioni per l'autoconsumo


### Caso in cui il Produttore e Consumatore finale non coincidono

Casistiche di cui all'articolo 11, comma 11.4, lettera a), dell'Allegato A alla delibera 578/2013 (Rapporti regolati da mandato senza rappresentanza)


Caso 2.a - il Produttore è titolare dei rapporti contrattuali per la vendita e l'acquisto dell'energia elettrica dalla rete



2.b - il Cliente è titolare dei rapporti contrattuali per la vendita e l'acquisto dell'energia elettrica dalla rete



2.c - il Produttore è titolare dei rapporti contrattuali per la vendita dell'energia elettrica immessa in rete; il Cliente è titolare dei rapporti contrattuali per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata dalla rete



Il Cliente, se acquista l'energia elettrica da un solo fornitore non è considerato soggetto obbligato. Il Produttore, esercente un'officina di energia elettrica (a scopo commerciale), è il soggetto obbligato ai fini accise e, deve ottenere la licenza di esercizio per la produzione e l'acquisto. Il Produttore deve versare le accise sull'energia venduta al Cliente (derivante sia da produzione che da acquisto), in qualità di "soggetto che procede alla fatturazione di energia elettrica a un consumatore finale".

Il Produttore vende al Cliente tutta l'energia elettrica prodotta dall'impianto, ma si occupa degli aspetti commerciali e dell'accesso alla rete e quindi dei contratti di dispacciamento, di trasporto ecc. L'officina elettrica di produzione è "a scopo commerciale", salvo che il Cliente sia a sua volta soggetto obbligato sull'acquisto dell'energia elettrica; in tal caso si configura una cessione in blocco ad altro soggetto obbligato e, solo se non c'è autoconsumo del Produttore, gli adempimenti sono semplificati. Il Cliente utilizza l'elettricità acquistata dal Produttore per i propri fabbisogni, vende eventuali eccedenze all'Acquirente e acquista eventuali integrazioni dal Venditore. E' consentito lo scambio sul posto.


La gestione dell'unità di consumo e dell'impianto di produzione sono separate. Ciascuna delle parti si occupa degli aspetti commerciali e dell'accesso alla rete dell'energia di propria competenza. Il Cliente sottoscrive i contratti relativi al prelievo di energia dalla rete. Il Produttore gestisce parzialmente il punto di connessione alla rete e sottoscrivere i contratti relativi alla immissione in rete della energia prodotta. Non è possibile lo scambio sul posto. Il Cliente ha due fornitori: il Produttore e il Venditore al dettaglio

# La sfida della decarbonizzazione per la neutralità climatica

La fiscalità delle accise e la decarbonizzazione – opzioni per l'autoconsumo

## **D.LGS. 504/95 TESTO UNICO DELLE ACCISE: ART. 52 ENERGIA ELETTRICA - Circolare 12/D del 25.07.2014**

In pratica non v'è nessuna possibilità di semplificazione, dal punto di vista fiscale, per la gestione di un gruppo auto-consumatori o di una comunità energetica (questo deriva dalla loro stessa definizione).



## Sostenitori



Duezerocinquezero è promosso da:



Partner tecnico-scientifico: **fieldfisher** In collaborazione con: **advertendo**